



RIFORMA AMMORTIZZATORI SOCIALI

D.LGS.VO 14 Settembre 2015 n. 148

Attuazione della Legge 10 Dicembre 2014 n. 183


G.U. 23 settembre 2015

a cura di Vincenzo Petrosino





TITOLO I – TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

- Capo I – Disposizioni generali (Artt. 1 - 8)
 - Capo II – Integrazioni salariali ordinarie (Artt. 9 – 18)
 - Capo III – Integrazioni salariali straordinarie (Artt. 19 – 25)
- 



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – LAVORATORI BENEFICIARI

- ▶ Lavoratori con contratti di lavoro subordinato
- ▶ Sono **inclusi** i lavoratori con contratto di **apprendistato professionalizzante**
- ▶ Sono **esclusi**: dirigenti, lavoratori a domicilio, lavoratori con contratti di apprendistato non professionalizzante
- ▶ Necessaria **un'anzianità di effettivo lavoro** pari ad **almeno 90 giorni** presso l'unità produttiva

ANZIANITA' DI EFFETTIVO LAVORO

Art. 1 commi 2 e 3 - Circolare Inps n. 197/2015

- **90** giornate di **effettiva presenza al lavoro** (a prescindere dalla durata)
- **Sono compresi:** ferie, festività, infortuni e maternità obbligatoria
- **Trasferimento d'azienda:** ai sensi dell'art. 2112 c.c si considera anche il periodo presso il datore alienante
- **Cambio di appalto:** si considera l'intero periodo svolto presso l'appaltante/committente, a prescindere dal cambio dell'appaltatore datore di lavoro
- **Evento oggettivamente non evitabili** (tutti i settori): requisito non richiesto se il trattamento di integrazione ordinaria è chiesto per eventi oggettivamente non evitabili

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 2 – APPRENDISTI

- ▶ Estensione dei trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori con contratto di **apprendistato professionalizzante (comma 1)**
- ▶ Estensione anche degli obblighi contributivi – no applicazione sgravio art. 22 legge 183/2011 (**comma 3**)
- ▶ Per la disciplina degli aspetti contributivi: **Msg hermes n. 24 del 5 gennaio 2016**
- ▶ Alla ripresa dell'attività lavorativa il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite (**comma 4**)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 2 – APPRENDISTI

Condizioni di estensione

- Dipendenti di imprese destinatarie delle integrazioni salariali ordinarie: accedono ai soli trattamenti di integrazione ordinaria
- Dipendenti di imprese destinatarie delle sole integrazioni salariali straordinarie: accedono ai soli trattamenti di integrazione straordinaria per crisi aziendale
- Dipendenti di imprese destinatarie di entrambe le integrazioni salariali: accedono ai soli trattamenti di integrazione ordinaria

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 3 – MISURA

- ▶ **80% della retribuzione** che sarebbe spettata per le ore non lavorate, comprese fra le ore zero e l'orario contrattuale.
- ▶ Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione, l'integrazione è rapportata al guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il quale è dovuta l'integrazione (**comma 4**)
- ▶ **Allegato 1 Circolare Inps 197/2015:** Algoritmo di calcolo delle integrazioni salariali

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 4 – DURATA MASSIMA COMPLESSIVA

- ▶ Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di **24 mesi** in un quinquennio mobile (edilizia **30 mesi**)
- ▶ Ai fini del computo, si considerano i soli periodi **successivi al 24 settembre 2015**, data di entrata in vigore del decreto legislativo.
- ▶ **Quinquennio mobile:** si considera la prima settimana oggetto di richiesta di autorizzazione e si valutano, a ritroso, le 259 settimane precedenti

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 5 – CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE

- ▶ Non più commisurata all'organico dell'impresa, ma proporzionata all'effettivo utilizzo della CIG nel quinquennio mobile
- ▶ Crescente in relazione al crescente utilizzo della CIG (bonus malus)
- ▶ Per il calcolo si considerano i soli periodi autorizzati successivi al 24 settembre 2015
- ▶ Non è dovuto per gli interventi di CIGO concessi per eventi oggettivamente non evitabili, nonché dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE – *Ante riforma*

- ▶ Proporzionata all'organico dell'impresa (fino a 50 dipendenti o oltre 50 dipendenti)
- ▶ Calcolata sulle somme erogate a titolo di integrazione salariale

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE – *Dopo la riforma*

- ▶ Commisurata al numero di settimane CIGO-CIGS fruite nel quinquennio mobile per l'unità produttiva:
 - fino a 52 settimane → **9%**
 - oltre 52 settimane e fino a 104 settimane → **12%**
 - oltre 104 settimane → **15%**
- ▶ Calcolata sulla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse regolarmente lavorato nelle ore oggetto di integrazione salariale

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 6 – CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Viene confermato che i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale danno diritto **all'accredito della contribuzione figurativa** e sono riconosciuti utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la relativa misura.

Per detti periodi la contribuzione figurativa si calcola sulla base della **retribuzione globale** cui si riferisce l'integrazione salariale

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 7 – MODALITA' DI EROGAZIONE E TERMINE PER IL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI

- Il trattamento di integrazione salariale è anticipato dall'impresa ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga
- Il trattamento è poi recuperato dall'impresa attraverso il conguaglio nella denuncia UniEmens
- Il conguaglio deve avvenire, **a pena di decadenza**, entro **6 mesi**, dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del **provvedimento di concessione** (delibera Inps per CIGO e decreto ministeriale per CIGS), se successivo.
- Se l'impresa è cessata, potrà chiedere il rimborso mediante l'invio di un flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 7 – MODALITA' DI EROGAZIONE E TERMINE PER IL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI

Il **pagamento diretto** da parte dell'Inps è un'eccezione e può essere richiesto alle seguenti condizioni:

- Presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa
- Espressa richiesta dell'impresa, tramite la presentazione alla sede Inps territorialmente competente della documentazione di cui **all'allegato 2** della circolare Inps 197/2015
- Trasmissione telematica dei **modelli SR41**, firmati dai lavoratori beneficiari e conservati in forma cartacea dall'impresa

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 8 – CONDIZIONALITA' E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

- Il lavoratore che durante il periodo di integrazione salariale svolge attività di lavoro autonomo o subordinato non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuato (**comma 2**)
- Il lavoratore che si rioccupa senza darne comunicazione alla sede INPS **decade** dal diritto al trattamento di integrazione salariale (**comma 3**)
- Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro (**UNILAV**) e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (**UNILAV SOMM**), di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide al fine dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione a carico dei lavoratori (comma 4).

CAPO II – INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE

Il Capo II del Titolo I del D.Lgs.vo 148/2015:

- Abroga le precedenti disposizioni relative alle integrazioni salariali ordinarie nel settore industria (**legge 164/1975**) ed edilizia (**legge 427/1975**)
- Riordina e unifica in un'unica disciplina la normativa relativa alle integrazioni salariali ordinarie

CAPO II – INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE

ART. 10 – CAMPO DI APPLICAZIONE

- Definisce l'ambito di applicazione oggettivo delle integrazioni salariali ordinarie
- Riunisce in un'unica elencazione le imprese dei vari settori destinatarie dei trattamenti di integrazione salariale e dei relativi obblighi contributivi

CAPO II – INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE

ART. 11 – CAUSALI

Individua le causali per le quali le imprese di cui al precedente art. 10 possono richiedere la CIGO, ovvero:

- Situazioni aziendali dovute ad **eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti**, incluse le intemperie stagionali
- Situazioni **temporanee** di mercato

La CIGO, quindi, è prevista **per crisi di breve durata** e di natura transitoria, per le quali è prevista una ripresa della normale attività lavorativa

Il **decreto** che verrà emanato ai sensi **dell'art. 16 comma 2** e che definirà i criteri di esame delle domande di CIGO, specificherà ulteriormente le **causali e i relativi indici di valutazione**

CAPO II – INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE

ART. 12 – DURATA

In aggiunta al limite di **durata massima complessiva** (CIGO e CIGS) previsto dall'art 4, introduce ulteriori limiti di durata massima per le sole **integrazioni salariali ordinarie**, ovvero:

- Limite massimo di **52 settimane** nel biennio mobile (**comma 3**)
- Limite massimo di **un terzo delle ore ordinarie lavorabili** nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di CIGO (**comma 5**)

CAPO II – INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE

ART. 12 – DURATA

LIMITE MASSIMO DI 52 SETTIMANE NEL BIENNIO MOBILE:

- Si computano anche i periodi **anteriori al 24 settembre 2015**, trattandosi di un limite già previsto dalla precedente disciplina
- Circolare Inps 58/2009: si applica il criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni (1h CIG sulla UP = 1 giorno CIG sulla UP),
- Non si applica agli interventi determinati da **eventi oggettivamente non evitabili** (comma 4), ma solo per le imprese di cui all'art. 10, lettere da **a)** a **l)**
- Per le imprese dell'edilizia, quindi, si computano nelle 52 settimane anche gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili

CAPO II – INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE

ART. 12 – DURATA

LIMITE MASSIMO DI 1/3 DELLE ORE LAVORABILI NEL BIENNIO MOBILE:

- Il **comma 5** introduce un limite delle ore autorizzabili, pari a 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile
- Il limite è calcolato con riferimento ai lavoratori mediamente occupati nel **semestre precedente** all'interno dell'unità produttiva
- A tal fine, nella domanda di CIGO l'impresa deve comunicare il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale (**tracciato CSV- allegato 3 circolare Inps 197/2015**)
- Ai fini del computo, si considerano i soli periodi **successivi al 24 settembre 2015**, trattandosi di un limite di nuova introduzione.

CAPO II – INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE

ART. 13 – CONTRIBUZIONE

CONTRIBUZIONE ORDINARIA CIGO (dovuta da settembre 2015):

IMPRESE	ALIQUOTA
Industria in genere fino a 50 dipendenti	1,70%
Industria in genere oltre 50 dipendenti	2,00%
Industria e artigianato edile - Operari	4,70%
Industria e artigianato lapidei - Operai	3,30%
Industria e artigianato edile e lapideo fino a 50 dipendenti – Impiegati/Quadri	1,70%
Industria e artigianato edile e lapideo oltre 50 dipendenti – Impiegati/Quadri	2,00%

CAPO II – INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE

ART. 13 – CONTRIBUZIONE ORDINARIA

CALCOLO LIMITE OCCUPAZIONALE (comma 2 – art. 13)

- Il limite occupazionale si calcola, con effetto dal **1 gennaio** di ciascun anno, sulla base del **numero medio** di dipendenti in forza **nell'anno precedente**
- Per le aziende di **nuova costituzione**, si fa riferimento al numero medio di dipendenti in forza alla fine del **primo mese** di attività

CAPO II – INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE

ART. 13 – CONTRIBUZIONE ORDINARIA

LIMITE OCCUPAZIONALE **2016**

- E' determinato dalla media annua del **2015**, includendo per i soli mesi di settembre-dicembre 2015, anche gli apprendisti (**Msg hermes 24/2016**)
- Laddove la forza lavoro sia variata rispetto all'anno precedente, l'impresa deve darne comunicazione all'Istituto (**comma 2- art. 13**)
- Le aziende si avvarranno della funzionalità "contatti" del **cassetto previdenziale aziende**, selezionando nel campo oggetto la denominazione "**Requisito occupazionale Cigo**" e utilizzando la seguente locuzione: «*Comunico la media occupazionale aziendale ai fini della determinazione dell'aliquota Cigo*» (**Msg hermes 24/2016**)

CAPO II – INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE

ART. 13 – CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE

- Nella misura stabilita dall'art. 5, in relazione alle ore fruitive
- Non dovuta per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili

CAPO II – INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE

ART. 14 – INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE

- Rispetto alla disciplina precedente, non sono previste innovazioni sostanziali
- Al momento della presentazione della domanda di CIGO, deve essere data comunicazione dell'avvenuta esecuzione della procedura (comma 6)
- **Edilizia** (industria e artigianato): la procedura è prevista solo per le richieste di proroga superiori alle **13 settimane continuative**

CAPO II – INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE

ART. 15 – PROCEDIMENTO

- Presentazione di domanda **telematica** all'INPS (**comma 1**)
- Nella domanda devono essere indicati: causale, durata presunta, **nominativi** dei lavoratori interessati, ore richieste (**comma 1**)
- **Termine di presentazione: 15 giorni** dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (**comma 2**). Nel computo, si esclude il giorno iniziale.
- **Domanda fuori termine:** autorizzabile solo la settimana precedente rispetto alla data di presentazione (dal lunedì della settimana precedente) (**comma 3**)
- **Domanda fuori termine:** se il lavoratore perde il diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere una **somma di importo equivalente** (**comma 4**)

CAPO II – INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE

ART. 15 – PROCEDIMENTO

Ai fini dell'istruttoria della domanda di CIGO, è indispensabile l'invio del **file in formato CSV (allegato 3 circolare Inps 197/2015)** contenente le informazioni relative ai lavoratori.

Il file CSV è, infatti, indispensabile per:

- Verificare il rispetto del limite massimo di ore autorizzabili (1/3 delle ore lavorabili)
- Verificare il requisito dell'anzianità di effettivo lavoro (90 giorni) di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lsg.vo 148/2015.

N.B: L'istruttoria da parte dell'Istituto potrà avere inizio solo dopo la ricezione del predetto allegato.

CAPO II – INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE

ART. 16 – CONCESSIONE

*«A decorrere dal 1° gennaio 2016 le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente»
(**comma 1**)*

Dunque, spariscono le Commissioni, anche se la fase istruttoria continuerà a seguire lo stesso iter e ad avvalersi delle medesime procedure già esistenti.

*«Con **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i **criteri di esame** delle domande di concessione» (**comma 2**).*

CAPO II – INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE

ART. 17 – RICORSI

*«Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale è ammesso ricorso, entro **trenta giorni** dalla comunicazione da parte dell'INPS, al comitato di cui all'articolo 25 della legge n. 88 del 1989».*

Dunque, la Riforma nulla innova rispetto alla disciplina precedente. Avverso il provvedimento di rigetto è sempre ammesso ricorso al **Comitato amministratore della Gestione delle prestazioni temporanee del lavoratori dipendenti.**

CAPO II – INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE

ART. 18 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL SETTORE AGRICOLO

«Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni per quanto compatibili con il presente decreto» (comma 1)

*«La disposizione di cui all'articolo 3, comma 5, non si applica, limitatamente alla previsione di importi massimi delle prestazioni, ai trattamenti concessi per **intemperie stagionali nel settore agricolo**» (comma 2).*

UNITA' PRODUTTIVA

E' un parametro ripetutamente utilizzato dal D.Lgs.vo 148/2015, in particolare per:

- Definire il requisito soggettivo dell'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni
- Calcolare, per la CIGO, i tre limiti massimi di durata dell'integrazione salariale
- Definire l'incremento del contributo addizionale, in relazione ai limiti di utilizzo della CIGO
- Definire la sede INPS competente alla trattazione delle domande CIGO



UNITA' PRODUTTIVA

DEFINIZIONE contenuta nella circolare Inps 197/2015 (par. 1.4)

L'unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una **organizzazione autonoma**. Costituiscono indice dell'organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di **un'attività idonea a realizzare l'intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa**.



UNITA' PRODUTTIVA

ORGANIZZAZIONE AUTONOMA:

- Realizzazione dell'intero ciclo produttivo o di una fase completa dello stesso
 - Presenza di lavoratori in forza in via continuativa
- 

UNITA' PRODUTTIVA

EDILIZIA

- Non sono da ricomprendersi nella definizione di unità produttiva i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l'esecuzione di lavori edili di breve durata
- Sono considerate unità produttive i cantieri che, in esecuzione di un contratto di appalto, abbiano una durata minima di almeno sei mesi (**c.d. cantieri di lunga durata**)

N.B. Il cantiere di lunga durata dovrà essere dimostrato dall'azienda allegando alla domanda di CIGO la relativa documentazione probatoria



UNITA' PRODUTTIVA

CENSIMENTO

- ▶ Le aziende, al momento, non possono indicare nella domanda CIG la UP cui associarla. La UP viene associata alla domanda dalla sede INPS in fase di acquisizione della stessa
- ▶ In futuro, le UP saranno integrate su UNIEMENS (censimento) e le aziende, al momento della presentazione della domanda CIG, avranno la possibilità di selezionare una delle UP censite su UNIEMENS e validate dalla sede INPS.

EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI

Si tratta di una **causale di intervento** che, nell'ambito degli **eventi transitori e non imputabili all'imprenditore**, assume rilievo in quanto:

- Non si applica, per tutti i settori, il requisito soggettivo dell'anzianità di effettivo lavoro pari ad almeno 90 giorni
- Non è previsto il versamento del contributo addizionale
- Non si applica il limite di durata massima della CIGO di 52 settimane nel biennio mobile (non per l'edilizia)
- La procedura di consultazione sindacale è semplificata

EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI

Si tratta di **eventi**:

- Determinati da **forza maggiore** o **caso fortuito**
- **Esterni** all'azienda, **improvvisi** e non prevedibili
- Estranei al normale rischio di impresa

EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI

ESEMPI:

- **Interruzioni della fornitura di energia elettrica**, per cause proprie dell'Ente erogatore.
- **Eventi naturali** (incendi, crolli, alluvioni, ecc.) o le **intemperie** (pioggia, neve, gelo) che impediscano la normale prosecuzione dell'attività lavorativa
- **Guasti ai macchinari** o **impraticabilità di locali** adibiti allo svolgimento dell'attività produttiva, qualora venga documentato che l'evento si è realizzato nonostante sia stata effettuata la manutenzione ordinaria dei macchinari o dello stabile e che non sussista negligenza o imperizia da parte dell'imprenditore.
- **Ordine di sospensione** dell'attività lavorativa da parte della **pubblica autorità**, qualora derivi da fatti sopravvenuti non imputabili ad inadempienza dell'Azienda e non sia determinato dall'inosservanza di norme a tutela dell'interesse pubblico.

Ore autorizzate CI GO (nazionale)

Classificazione (in base a CSC Inps)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Attività economiche connesse con l'agricoltura	62.187	55.666	65.440	108.336	132.804	78.498
Estrazione minerali metalliferi e non	252.554	101.348	212.738	206.607	262.834	160.619
Legno	14.008.642	11.799.292	16.251.149	15.451.803	10.360.304	7.117.351
Alimentari	3.821.563	3.077.249	3.683.922	4.928.908	4.258.302	2.764.102
Metallurgiche	14.622.409	8.761.833	14.433.622	17.974.567	9.763.293	10.865.899
Meccaniche	153.142.941	81.464.608	127.628.714	134.813.193	88.594.035	61.858.441
Tessili	17.458.391	13.357.884	20.859.948	15.916.245	10.031.038	9.461.864
Abbigliamento	11.730.043	7.398.455	10.240.446	10.532.559	7.794.649	5.345.555
Chimica, petrolchimica, gomma e materie plastiche	18.510.219	13.416.008	30.097.944	24.656.005	13.726.574	9.788.035
Pelli, cuoio e calzature	6.838.905	3.900.984	5.972.627	7.227.638	4.626.141	3.606.328
Lavorazione minerali non metalliferi	13.097.417	11.175.666	14.848.531	15.731.961	10.784.458	7.519.792
Carta, stampa ed editoria	7.803.007	5.389.706	8.726.738	9.364.471	6.687.873	4.442.326
Installazione impianti per l'edilizia	7.586.828	5.464.713	8.829.159	10.768.514	10.363.705	6.193.078
Energia elettrica, gas e acqua	64.124	71.255	168.566	217.541	159.324	209.331
Trasporti e comunicazioni	4.154.722	2.536.927	4.733.609	5.337.225	3.839.934	1.827.594
Tabacchicoltura	36.540	16.215	32.346	98.671	63.199	58.939
Servizi	25.339	24.648	17.877	32.628	20.139	5.137
Varie	2.192.371	1.539.917	2.313.959	3.199.590	2.308.738	1.662.360
Industria edile	42.583.367	39.535.990	46.643.441	53.157.188	44.572.708	30.998.112
Artigianato edile	20.551.781	17.719.772	20.458.239	22.547.278	19.153.944	14.086.716
Industria lapidei	3.002.212	2.711.251	3.536.247	4.035.816	3.038.164	2.010.289
Artigianato lapidei	251.782	258.627	285.353	323.197	303.486	218.533
Totale	341.797.344	229.778.014	340.040.615	356.629.941	250.845.646	180.278.899

Ore autorizzate CIGS (nazionale)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Industria	460.613.841	383.254.808	352.500.692	408.706.029	466.249.100	332.432.616
Edilizia	8.290.761	16.516.572	21.434.041	28.492.838	35.857.042	24.144.990
Artigianato	200.372	11.788	118.179	70.720	67.004	210
Commercio	16.605.481	18.840.652	26.364.719	37.816.755	62.150.145	42.883.698
Settori vari	313.192	403.027	157.011	38.324	94.886	92.509
Totale	486.023.647	419.026.847	400.574.642	475.124.666	564.418.177	399.554.023

Mantova: ore autorizzate CIGO

Classificazione (in base a CSC Inps)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Attività economiche connesse con l'agricoltura	162	6.004	4.924	4.117	1.397	120
Estrazione minerali metalliferi e non	4.116	100	1.199	.	.	.
Legno	245.059	59.490	222.557	185.826	118.028	50.510
Alimentari	63.602	21.318	11.180	23.634	10.013	8.920
Metallurgiche	4.234	18.409	260	11.072	1.632	.
Meccaniche	881.194	395.077	1.071.995	623.105	318.623	206.569
Tessili	254.975	76.008	328.505	289.722	190.244	258.891
Abbigliamento	103.623	37.646	40.939	63.899	27.211	29.211
Chimica, petrolchimica, gomma e materie plastiche	75.366	65.245	91.414	126.021	58.796	32.927
Pelli, cuoio e calzature	9.363	16.830	12.614	6.136	7.897	27.453
Lavorazione minerali non metalliferi	79.723	46.006	158.224	137.325	104.976	39.881
Carta, stampa ed editoria	29.897	13.341	28.818	19.396	11.429	23.031
Installazione impianti per l'edilizia	38.908	10.740	34.530	55.808	4.633	14.992
Energia elettrica, gas e acqua	.	.	.	8.317	42.601	.
Trasporti e comunicazioni	44.258	8.312	66.356	146.772	20.554	12.119
Tabacchicoltura
Servizi	1.888	1.904	.	.	160	1.176
Varie	6.681	10.211	29.391	15.526	10.053	2.597
Industria edile	232.255	186.282	193.582	243.156	158.039	121.476
Artigianato edile	110.762	102.844	119.216	141.480	98.473	91.846
Industria lapidei	15.933	9.688	15.097	18.613	7.654	6.749
Artigianato lapidei	.	.	.	1.504	.	.
Totale	2.201.999	1.085.455	2.430.801	2.121.429	1.192.413	928.468

Mantova: ore autorizzate CIGS

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Industria	2.320.229	2.357.305	1.936.380	1.943.193	5.324.935	3.123.051
Edilizia	131.245	229.712	156.604	241.631	324.456	358.487
Artigianato	2.492.
Commercio	22.237	19.334	234.372	155.075	293.547	198.498
Settori vari	12.390
Totale	2.476.203	2.606.351	2.327.356	2.339.899	5.942.938	3.692.426